

La presente deliberazione viene affissa il 26 OTT. 2009 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 555 del 20 OTT. 2009

Oggetto: Corte di Appello di Napoli- Sez. Lav.- Buono Mario e altri c/ - Provincia di Benevento +2 - Ricorso sentenza Trib. Lav. Bn n.3841/06 -Ratifica atti e autorizzazione a stare in giudizio.

L'anno duemilanove il giorno VENTI del mese di OTTOBRE presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

1) Prof.Ing. Aniello Cimitile	- Presidente	_____
2) Avv. Antonio Barbieri	- Vice Presidente	_____
3) Dr. Gianluca Aceto	- Assessore	_____
4) Ing. Giovanni Vito Bello	- Assessore	_____
5) Avv. Giovanni Angelo Mosè Bozzi	- Assessore	_____
6) Dr. Anna Chiara Calmieri	- Assessore	_____
7) Dr. Carlo Falato	- Assessore	ASSENTE
8) Dr. Nunzio Pacifico	- Assessore	ASSENTE
8) geom. Carmine Valentino	- Assessore	_____

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Claudio Uccelletti
L'ASSESSORE PROPONENTE Avv. Giovanni Angelo Mosè Bozzi



LA GIUNTA

Premesso che con ricorso in appello notificato il 24/06/09 i sigg. Buono Mario e altri agivano in giudizio contro questa Amministrazione nonché la Regione Campania e il Ministero del Lavoro avverso la sentenza Tribunale Lav. Bn n. 3841/06;

Con determina n. 377/09 si procedeva alla costituzione nel giudizio pendente a mezzo dell'Avvocatura Provinciale;

Rilevato che in virtù di orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, in interpretazione del dispositivo di cui all'art.50 T.U.E.L. e con espresso richiamo in motivazione a precedente normativa (art.36 legge 142/90), e pure in presenza delle attribuzioni dirigenziali di cui all'art.107 del medesimo T.U.E.L., si ritiene sussistere la rappresentanza giudiziale dell'Ente in capo al Presidente della Provincia con autorizzazione a stare in giudizio a mezzo delibera di Giunta;

Ritenuto per tali motivi procedere al conferimento dell'autorizzazione a stare in giudizio al Presidente della Provincia nel contenzioso di cui in premessa promosso dinanzi alla Corte di Appello di Napoli Sez. Lav. da Buono Mario e altri c/ Provincia di Benevento +2 in appello alla sentenza Tribunale Lav. Bn n. 3841/06 e ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente adottati con determina n. 377/09;

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

li _____

Il Dirigente Settore Avvocatura
(Avv. Vincenzo Catalano)

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li _____

Il Dirigente del Settore FINANZE
E CONTROLLO ECONOMICO
(dr. Filomena Lazzazera)

LA GIUNTA

Su relazione dell'Assessore avv. Giovanni Angelo Mosè Bozzi

A voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

Ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente di cui alla determina n.377/09 ed autorizzare la costituzione nel giudizio promosso dai sigg. Buono Mario e altri contro questa Amministrazione nonché la Regione Campania e il Ministero del Lavoro con ricorso notificato il 24/6/09 avverso la sentenza Tribunale Lav. Bn n. 3841/06;

Dare alla presente immediata esecutività stante l'urgenza

Verbale letto, confermato e sottoscritto

(Dr. Claudio Uccelletti)

IL PRESIDENTE
(Prof. Ing. Aniello Cimitile)

N. 740 Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

BENEVENTO 26 OTT. 2009

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Claudio UCCELLETTI)

La suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 26 OTT. 2009 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

Il 12 NOV. 2009
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Claudio UCCELLETTI)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno 06 NOV. 2009.

Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)

E' stata revocata con atto n. _____ del _____.

BENEVENTO, li 12 NOV. 2009

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Claudio UCCELLETTI)

2	Copia per			
	SETTORE	AA. LL. e Org. Pers.	<u>1366</u>	prot. n. _____
	SETTORE		<u>27.10.09</u>	prot. n. _____
	SETTORE			prot. n. _____
	Revisori dei Conti			prot. n. _____
	Nucleo di Valutazione			prot. n. _____
v	Conf. Ref. Scuffo			

PROVINCIA DI BENEVENTO
24 GIU. 2009
fol. del Lav

STUDIO LEGALE AVV. FRANCESCO ROMANO

19 GIU. 2009

COPIA
21 SET. 2008
IL CANCELLIERE

Ecc.ma Corte di Appello di Napoli - sezione Lavoro-
Ricorso in appello

per

I Sigg.ri **Buono Mario**, nato il 30/01/1960, **Del Vecchio Luigi**, nato il 18/12/1951, **Iacicco Immacolata**, nata il 14/11/1950, **Imbelli Cosimo**, nato il 20/10/1959, **Orsillo Rosa Maria**, nata il 03/04/1958, e **Rossi Emilia**, nata il 07/03/1968, rappresentati e difesi dall'Avv. Francesco Romano, del Foro di Benevento, giusti mandati a margine dei ricorsi introduttivi del giudizio di primo grado rispettivamente rubricati ai NN. 1432/2004 (Buono); 1437/2004 (Del Vecchio); 1439/2004 (Iacicco); 1432/2004 (Imbelli), 1444/2004 (Orsillo); 1446/2004 (Rossi) e con esso elettivamente domiciliati in Napoli presso lo Studio dell'Avv. Andrea Abbamonte alla via Melisurgo n. 4;

55518

contro

la "Provincia di Benevento", in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti V. Catalano e C. Volpe;

nonché

la Regione Campania, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. R. De Girolamo;

nonché

Il Ministero del Lavoro, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello stato;

avverso

la sentenza n. 3841/2006, depositata in data 19/07/2006, notificata in data 30/08/2006, con cui il Tribunale di Benevento, sezione Lavoro, definitivamente pronunciandosi sulle controversie promosse singolarmente dai Sigg.ri Buono Mario, Del Vecchio Luigi, Iacicco Immacolata, Imbelli Cosimo, Orsillo Rosa Maria e Rossi Emilia nei confronti della Provincia di Benevento, Regione Campania e Ministero del Lavoro rubricate ai nn. 1432, 1437, 1439, 1441, 1444 e 1446/2004 e successivamente riunite, così provvedeva: "A) Rigetta la domanda; B) compensa tra le parti le spese di giudizio."

I

Ia-II ricorso introduttivo: la premessa in fatto del ricorso

Gli odierni appellanti con ricorsi introduttivi promossi singolarmente adivano il Tribunale di Benevento nei confronti della Regione Campania sulle premesse in fatto che seguono (riportate per ciascun appellante data la diversità di inquadramento degli stessi e conseguentemente delle rispettive indennità accessorie ad essi spettanti).

Il Sig. Buono Mario, già dipendente del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - Ufficio del Lavoro di Benevento, inquadrato attualmente nella fascia C1

Provincia di Benevento
AOO: Prot. Generale
Registro Protocollo Entrata
Nr. Prot. 0015146 Data 25/06/2009
Oggetto RICORSO BUONO MARIO
Dest. Avvocatura Settore; [...]

(ex VI livello qualifica ministero), quale assistente amministrativo, nel periodo temporale compreso tra il 26/11/1999 ed il 31/03/2001 non ha percepito i seguenti emolumenti accessori previsti dalla contrattazione collettiva regolante la materia (art.15 e 17 C.C.N.L. Enti Locali dell'01/04/1999) nonché quelli relativi a mansioni superiori, indennità per servizio mensa e missioni, così suddivisi:

a-compensi incentivante individuale la produttività e miglioramento servizi ex art.17 comma 2 lett. a) del citato C.C.N.L. nonché del C.C.N.L. decentrato integrativo relativo all'anno 2000 per complessivi € 1.577,66;

b-indennità per servizio per n.152 buoni pasto non percepiti (per lire 9.000 ciascuno) per un totale di € 706,80.

Il Sig. Del Vecchio Luigi, già dipendente del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - Ufficio del Lavoro di Benevento, inquadrato attualmente nella fascia B3 (ex V livello qualifica ministero), quale operatore amministrativo, nel periodo temporale compreso tra il 26/11/1999 ed il 31/03/2001 non ha percepito i seguenti emolumenti accessori previsti dalla contrattazione collettiva regolante la materia (art.15 e 17 C.C.N.L. Enti Locali dell'01/04/1999) nonché quelli relativi a mansioni superiori, indennità per servizio mensa e missioni, così suddivisi:

a-compensi incentivante individuale la produttività e miglioramento servizi ex art.17 comma 2 lett. a) del citato C.C.N.L. nonché del C.C.N.L. decentrato integrativo relativo all'anno 2000 per complessivi € 1.448,66;

b-indennità per servizio per n.120 buoni pasto non percepiti (per lire 9.000 ciascuno) per un totale di € 557,77.

La Sig.ra Orsillo Rosa Maria, già dipendente del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - Ufficio del Lavoro di Benevento, inquadrato attualmente nella fascia B3 (ex V livello qualifica ministero), operatore amministrativo, nel periodo temporale compreso tra il 26/11/1999 ed il 31/03/2001 non ha percepito i seguenti emolumenti accessori previsti dalla contrattazione collettiva regolante la materia (art.15 e 17 C.C.N.L. Enti Locali dell'01/04/1999) nonché quelli relativi a mansioni superiori, indennità per servizio mensa e missioni, così suddivisi:

a-compensi incentivante individuale la produttività e miglioramento servizi ex art.17 comma 2 lett. a) del citato C.C.N.L. nonché del C.C.N.L. decentrato integrativo relativo all'anno 2000 per complessivi € 1.448,66;

b-indennità per servizio per n.118 buoni pasto non percepiti (per lire 9.000 ciascuno) per un totale di € 548,47;

c-indennità e rimborso spese per le missioni effettuate dal ricorrente nello svolgimento delle proprie mansioni per un tale di € 19,48 o comunque quella somma diversa che dovesse risultare nel corso del giudizio.

Il sig. Iacico Immacolata, già dipendente del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - Ufficio del Lavoro di Benevento, inquadrato attualmente nella fascia B3 (ex V livello qualifica ministero), quale assistente amministrativo, nel periodo temporale compreso tra il 26/11/1999 ed il 31/03/2001 non ha percepito i seguenti emolumenti accessori previsti dalla contrattazione collettiva regolante la materia (art.15 e 17 C.C.N.L. Enti Locali dell'01/04/1999) nonché quelli relativi a mansioni superiori, indennità per servizio mensa e missioni, così suddivisi:

a-compensi incentivante individuale la produttività e miglioramento servizi ex art.17 comma 2 lett. a) del citato C.C.N.L. nonché del C.C.N.L. decentrato integrativo relativo all'anno 2000 per complessivi € 1.448,66;

b-indennità per servizio per n.113 buoni pasto non percepiti (per lire 9.000 ciascuno) per un totale di € 525,23.

Il Sig. Imbelli Cosimo, già dipendente del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - Ufficio del Lavoro di Benevento, inquadrato attualmente nella fascia B3 (ex V livello qualifica ministero), quale operatore amministrativo, nel periodo temporale compreso tra il 26/11/1999 ed il 31/03/2001 non ha percepito i seguenti emolumenti accessori previsti dalla contrattazione collettiva regolante la materia (art.15 e 17 C.C.N.L. Enti Locali dell'01/04/1999) nonché quelli relativi a mansioni superiori, indennità per servizio mensa e missioni, così suddivisi:

a-compensi incentivante individuale la produttività e miglioramento servizi ex art.17 comma 2 lett. a) del citato C.C.N.L. nonché del C.C.N.L. decentrato integrativo relativo all'anno 2000 per complessivi € 1.448,66;

b-indennità per servizio per n.143 buoni pasto non percepiti (per lire 9.000 ciascuno) per un totale di € 664,68;

c- compensi per n. 92 ore di lavoro straordinario prestatato per complessivi € 853,76= (€ 9,28 compenso orario straordinario x n. 92 ore di lavoro straordinario), o comunque quella somma diversa che dovesse risultare nel corso del giudizio.

La Sig.ra Rossi Emilia, già dipendente del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - Ufficio del Lavoro di Benevento, inquadrato attualmente nella fascia C1 (ex VI livello qualifica ministero), quale assistente amministrativo, nel periodo temporale compreso tra il 26/11/1999 ed il 31/03/2001 non ha percepito i seguenti emolumenti accessori previsti dalla contrattazione collettiva regolante la materia (art.15 e 17 C.C.N.L. Enti Locali dell'01/04/1999) nonché quelli relativi a mansioni superiori, indennità per servizio mensa e missioni, così suddivisi:

a-compensi incentivante individuale la produttività e miglioramento servizi ex art.17 comma 2 lett. a) del citato C.C.N.L. nonché del C.C.N.L. decentrato integrativo relativo all'anno 2000 per complessivi € 1.531,04;

b-indennità per servizio per n. 99 buoni pasto non percepiti (per lire 9.000 ciascuno) per un totale di € 460,17.

Tali circostanze sono documentate dalla nota della Amministrazione Provinciale di Benevento, settore Politiche del Lavoro, prot. n.503 del 27/01/2004 nella quale, peraltro, il Dirigente dell'Ufficio dr. Luigi Velleca, nel trasmettere le informazioni richieste dallo scrivente Avvocato ai sensi della L.241/1990, precisava:

"1-Gli impiegati in questione -tra cui gli istanti- fino alla data del 26/11/1999 (data di trasferimento alla Regione ed agli Enti locali della Campania ai sensi del D.lgs. del 23/12/1997 n.469) quali dipendenti del Ministero del Lavoro hanno percepito le indennità previste dal contratto collettivo nazionale del Comparto Stato;

2-A far data dall'01/04/2001, gli stessi hanno percepito le indennità previste dal vigente C.C.N.L. Comparto Regione - Enti Locali;

3-Nel periodo dal 26/11/1999 al 31/03/2001 i predetti dipendenti non hanno percepito alcuna indennità, pur continuando a svolgere le stesse mansioni svolte in capo al Ministero del Lavoro, e, successivamente, svolte presso la Provincia;

4-.....omississ"

E' indubbio il diritto degli istanti a percepire per il periodo 26/11/1999 - 31/03/2001 i compensi di cui innanzi ed è altrettanto indubbio che obbligata a corrispondere gli stessi è la Regione Campania.

Dall'esame della normativa citata nei punti precedenti, la Regione Campania è, infatti, l'ente, nel periodo temporale 26/11/1999- 31/03/2001, gestore e quindi responsabile del personale trasferito, tanto da essere il solo ente legittimato a ricevere le risorse finanziarie per il trattamento economico dei dipendenti trasferiti, ciò almeno sino al momento del successivo loro trasferimento alle Amministrazioni Provinciali.

Tutto questo appare ancora più evidente alla luce dei seguenti atti:

-nota n.210039/F934 del 09/01/01 del Ministero del Lavoro nella quale testualmente si legge: "facendo seguito alla precorsa corrispondenza e da ultimo alla nota n. 210039/F934A del 08/11/2000, si reitera la necessità di garantire, nelle more della emanazione dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri diretti a quantificare le risorse finanziarie da conferire alle Regioni e agli Enti Locali ai sensi del decreto n. 469/97 la continuità nell'erogazione degli stipendi al personale già trasferito fino al 31.03.01."

Dalla lettura della predetta nota appare chiaro come l'Amministrazione Provinciale di Benevento, nella fase per cui è causa, sia stata estranea a qualsiasi tipo di intervento economico nella fase transitoria di attuazione della riforma, e come il 31.03.01 rappresentava la data ultima di intervento da parte del Ministero.

-nota prot. n.6146 del 28/06/2002 a firma del dr.Luigi Velleca diretta alla Regione Campania (Area Generale di Coordinamento AA.GG. Gestione e Formazione del personale) ed alla Provincia di Benevento (Settore AA.GG. e Personale) con la quale veniva fatto riferimento al provvedimento di liquidazione degli emolumenti dovuti ai lavoratori trasferiti, tra il ricorrente medesimo, precisando che la documentazione giustificativa era conservata agli atti d'ufficio. Si rappresentava inoltre che nelle more del passaggio avvenuto alla data del 31/03/2001 del personale predetto dalla Regione Campania alla Provincia di Benevento il personale nella quasi totalità aveva avviato una vertenza legale per gli emolumenti accessori maturati e non percepiti relativamente al periodo 26/11/1999 - 31/03/2001;

-nota a firma del dr. L.Velleca quale funzionario incaricato dal 26/11/1999 al 31/03/2001 ai sensi dell'ordinanza n.325 del 26/11/1999 della Giunta Regionale della Campania, avente ad oggetto:"*Spettanze dovute al personale dipendente transitato dai ruoli del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale alla Regione Campania dal 26/11/1999 al 31/03/2001*" con la quale venivano liquidati in favore del personale trasferito, tra cui il ricorrente medesimo, e per il periodo citato:

- buoni pasto dal 26/11/1999 al 31/03/2001;
- lavoro straordinario effettuato;
- missioni e trasferte;
- rimborso compenso per ferie non fruito.

In tale lettera contestualmente veniva richiesto, per il personale trasferito - tra cui il ricorrente medesimo - inoltre l'attribuzione degli emolumenti relativi a:

- indennità di responsabilità art.17 comma 2 lettera F C.N.L.AA.LL. da attribuire alla categoria D;
- fondo per il finanziamento della produttività collettiva art.17 comma 2 lettera "A" C.N.AA.LL. .

A tale nota venivano allegati i prospetti relative alle attribuzioni economiche dovute per le varie causali e di cui alla nota stessa.

Il rituale tentativo di conciliazione espletato non dava alcun esito positivo.

Ib-il ricorso introduttivo :la premessa in diritto del ricorso

Con il decreto legislativo 23/12/1997 n.469 venivano conferite alle Regioni ed enti locali le funzioni ed i compiti in materia di "*mercato del lavoro*", stabilendo altresì il trasferimento del personale dipendente del Ministero del Lavoro e P.S. presso i predetti enti,lasciando alla successiva normativa i tempi e le modalità di attuazione. Tale Decreto dettava,infatti,solo disposizioni di carattere generale per cui intervenivano in sua attuazione il D.P.C.M. 09/10/1998 ed il D.P.C.M. 05/08/1999.

Con ordinanza n.325 del 26/11/1999 la Giunta Regionale della Campania fissava le direttive per assicurare, nelle more dell'effettivo passaggio del personale alle

Province, lo svolgimento delle funzioni e la gestione dei servizi per l'impiego di particolare rilevanza sociale fino alla completa definizione degli assetti organizzativi-funzionali della regione e degli enti locali ai sensi del d.lgs 469/1997. In particolare l'art.7 di tale ordinanza indicava che il personale transitato all'ente regione ed agli enti locali doveva continuare a svolgere i compiti e le funzioni presso la stessa struttura logistica ove operava. In virtù di tale disposizione l'istante pertanto proseguiva a svolgere, sotto la direzione della Regione Campania, ed in attesa di transitare alla Amministrazione Provinciale di Benevento, le proprie attività nelle medesime strutture e col medesimo personale addetto.

Con delibera n.8379 del 03/12/1999, che riportiamo quasi integralmente perché di fatto prova documentalmente la gestione della Regione Campania, nel periodo per cui è controversia, del personale trasferito sulla premessa del D.lgs. 23/12/1997 n.469 oltre che della L.R.12/08/1998 n.14 e del D.P.C.M. del 05/08/1999 con cui "sono state trasferite le risorse umane, strumentali, informatiche, finanziarie nonché dettate norme in materia di successione nei contratti; ritenuto di doversi dare tempestiva applicazione a tale D.P.C.M. provvedendo:

a)- all'effettivo passaggio delle funzioni e compiti in materia di mercato del Lavoro alla Regione ed agli Enti Locali;

b)-al trasferimento del personale alla Regione Campania e successivamente alle singole Province;

c)- all'acquisizione delle risorse strumentali rese disponibili a seguito di intervenuta ricognizione ed inventerazione delle risorse informatiche così come individuate nella tabella C allegata al citato DPCM nei termini e modalità di cui all'art.4 dello stesso;

d)-all'acquisizione delle risorse finanziarie necessarie all'esercizio delle funzioni di cui innanzi nella misura stabilita dall'art.5 del DPCM suddetto;

e)-a succedere nei contratti in corso ritenuti adeguati ai compiti da svolgersi e da individuarsi con successivi provvedimenti monocratici dell'Assessore Regionale competente considerato che nelle more della definizione degli antescritti provvedimenti e dell'istituzione di apposita struttura regionale di riferimento, si rende necessario disporre altresì che il personale già addetto alle strutture preposte alle funzioni conferite alla Regione venga confermato nei propri compiti senza alcuna interruzione, permanendo nei locali dallo stesso personale attualmente occupati;

DATO ATTO che le retribuzioni del personale trasferito alla Regione continueranno ad essere corrisposte dalle competenti Direzioni Provinciali del Tesoro fino al 30/06/2000 e successivamente, per il personale di competenza, da questa Regione, con il trasferimento delle risorse finanziarie all'uopo corrisposte dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica."; delibera

1)-di confermare tutti gli adempimenti analiticamente riportati nella parte motiva;

2)-di dare mandato all'Assessore Regionale al personale per l'adozione con singoli atti monocratici, dei provvedimenti relativi agli adempimenti riportati sub lettere a) e b); all'Assessore Regionale al demanio e Patrimonio per gli adempimenti di cui alle lettere c) e f); all'assessore Regionale alla Ricerca Scientifica per gli adempimenti relativi alla lettera d) ed infine all'Assessore al bilancio per quanto riguarda la lettera e);

3)-di precisare che i provvedimenti citati avranno efficacia a far data dal conferimento delle competenze di riferimento alla Regione;

4)-di trasmettere il presente per l'esecuzione di quanto di rispettiva competenza ai Dirigenti dei Settori "Reclutamento", "Stato Giuridico ed Inquadramento", "AA.GG. e Contenzioso", "Trattamento Economico", "Quiescenza e Previdenza" e Studio e Organizzazione e Metodo" dell'A.G.C. AA.GG. e Personale; ai settori "Provveditorato ed Economato" e "Demanio e Patrimonio" dell'A.G.C. Demanio e Patrimonio; al settore "Sistemi Statistici ed Informatici" dell'A.G.C. Ricerca Scientifica; ai Settori "Formazione

STUDIO LEGALE AVV. FRANCESCO ROMANO

del Bilancio Pluriennale ed Annuale " e "Gestione delle Entrate e della Spesa" dell'A.G.C. Bilancio e Ragioneria e Tributi ed al Settore osservatorio del Mercato del Lavoro;

5)- di inviare inoltre al Direttore preposto della Direzione Regionale del Lavoro ed ai Direttori delle Direzioni provinciali del Lavoro della Campania per opportuna conoscenza;

6)-di trasmettere altresì la presente deliberazione ai Presidenti delle Province della Campania per opportuna conoscenza;

7)-omissis"

Con delibera del 18/09/2000 avente ad oggetto: "trasferimento alla Provincia di Benevento del Personale del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale DPCM05/08/1999 (Tab a e B)" l'Amministrazione Provinciale di Benevento procedeva alla approvazione dei criteri per l'inquadramento del personale del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale che ad essa doveva essere trasferito, giusta la tabella A allegata al D.P.C.M. del 05/08/1999, analiticamente indicati nel dispositivo di tale atto deliberativo, subordinando però l'applicazione concreta di tali criteri necessari all'inquadramento e quindi quest'ultimo stesso "....all'accredito alla Provincia di Benevento delle risorse finanziarie, relative al personale ed alle funzioni e compiti conferiti, trasferite a detto titolo alla Regione Campania, che la medesima Regione Campania dovrà effettuare entro e non oltre 15 giorni prima della data di effettiva validità del presente provvedimento. La Provincia di Benevento non assume alcuna responsabilità per gli effetti, in sede di contenzioso che dovessero derivare dalla gestione del personale trasferito sia dalle date anteriori al 26/11/1999 e sia dal 26/11/1999 alla data di effettivo inizio del rapporto funzionale del personale di cui all'allegato elenco da parte della Provincia di Benevento che si fissa alla data del giorno successivo alla validità del presente provvedimento. Dare atto che le attuali condizioni finanziarie della Provincia di Benevento nonché per i vincoli in materia di finanza degli enti locali non risultano reperibili nel bilancio del corrente anno finanziario, le risorse finanziarie per poter far fronte all'onere derivante dal presente provvedimento."

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14/12/00 si disponeva il **trasferimento alla Regione Campania** nonché alle Amministrazioni Provinciali della stessa regione delle risorse finanziarie per le spese del personale trasferito e tanto in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 05/08/1999 recante l'individuazione delle risorse in materia di "mercato del lavoro" da trasferire alla Regione Campania. In particolare l'art. 3 di tale Decreto indicava le modalità di trasferimento delle risorse finanziarie da trasmettere alle Province, disponendo che a decorrere dal 01/01/01 tali risorse sarebbero state iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'Interno previa correlata riduzione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero del Tesoro e del Bilancio e della Programmazione Economica.

La data del primo gennaio duemilauno veniva quindi indicata come data ultima entro la quale la Regione Campania doveva provvedere a trasferire all'ente Provincia le relative risorse finanziarie.

Tale data per problemi relativi all'effettuazione concreta del passaggio di tali risorse venne ad essere differita al 31/03/2001. Tanto è vero ciò che il Ministero del Lavoro con nota del 09/01/01 disponeva la continuità nell'erogazione degli stipendi al personale già trasferito fino al 31/03/2001 in attesa della emanazione dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri diretti a quantificare le risorse finanziarie da conferire alle Regioni e alle Province. In sostanza il Ministero avrebbe erogato gli stipendi al personale trasferito fino al 31/03/2001.

Operato tale trasferimento ed assumendo la concreta gestione del personale trasferito l'amministrazione Provinciale di Benevento emanava in data 10/04/2001 la delibera di presa d'atto di erogazione dello stipendio al personale ad essa trasferito .

Ic-il ricorso introduttivo: le conclusioni

Nel ricorso introduttivo del giudizio venivano rassegnate le seguenti conclusioni:

Per il Sig. Buono Mario:

"1)-accertare e dichiarare, anche ai sensi dell'art.36 della Costituzione, il diritto del ricorrente a percepire, per il periodo 26/11/1999 - 31/03/2001, dalla Regione Campania il pagamento dei seguenti corrispettivi dovuti a titolo di:

-compensi incentivante individuale la produttività e miglioramento servizi ex art.17 comma 2 lett.a) del citato C.C.N.L. nonché del C.C.N.L. decentrato integrativo relativo all'anno 2000, il tutto per complessivi €1.531,04, o comunque quella somma diversa che dovesse essere determinata nel corso del giudizio;

-indennità per servizio per n.152 buoni pasto non percepiti per un totale di € 706.80 o comunque quella somma diversa che dovesse essere determinata nel corso del giudizio ;

2)-conseguentemente condannare la Regione Campania al pagamento in favore del ricorrente , per il periodo 26/11/1999 - 31/03/2001 , dei seguenti corrispettivi dovuti a titolo di:

-compensi incentivante individuale la produttività e miglioramento servizi ex art.17 comma 2 lett.a) del citato C.C.N.L. nonché del C.C.N.L. decentrato integrativo relativo all'anno 2000, il tutto per complessivi € 1.531,04 o comunque quella somma diversa che dovesse essere determinata nel corso del giudizio;

-indennità per servizio per n.152 buoni pasto non percepiti per un totale di € 706.80 o comunque quella somma diversa che dovesse essere determinata nel corso del giudizio ;

Il tutto con vittoria di spese,diritti e competenze del giudizio."

Per il Sig. Del Vecchio Luigi:

"1)-accertare e dichiarare, anche ai sensi dell'art.36 della Costituzione, il diritto del ricorrente a percepire, per il periodo 26/11/1999 - 31/03/2001, dalla Regione Campania il pagamento dei seguenti corrispettivi dovuti a titolo di:

-compensi incentivante individuale la produttività e miglioramento servizi ex art.17 comma 2 lett.a) del citato C.C.N.L. nonché del C.C.N.L. decentrato integrativo relativo all'anno 2000, il tutto per complessivi €1.448,66, o comunque quella somma diversa che dovesse essere determinata nel corso del giudizio;

-indennità per servizio per n.120 buoni pasto non percepiti per un totale di € 557,77 o comunque quella somma diversa che dovesse essere determinata nel corso del giudizio ;

2)-conseguentemente condannare la Regione Campania al pagamento in favore del ricorrente , per il periodo 26/11/1999 - 31/03/2001 , dei seguenti corrispettivi dovuti a titolo di:

-compensi incentivante individuale la produttività e miglioramento servizi ex art.17 comma 2 lett.a) del citato C.C.N.L. nonché del C.C.N.L. decentrato integrativo relativo all'anno 2000, il tutto per complessivi € 1.448,66 o comunque quella somma diversa che dovesse essere determinata nel corso del giudizio;

-indennità per servizio per n.120 buoni pasto non percepiti per un totale di € 557,77 o comunque quella somma diversa che dovesse essere determinata nel corso del giudizio ;

Il tutto con vittoria di spese,diritti e competenze del giudizio."

Per la Sig.ra Iacicco Immacolata:

"1)-accertare e dichiarare, anche ai sensi dell'art.36 della Costituzione, il diritto del ricorrente a percepire, per il periodo 26/11/1999 - 31/03/2001, dalla Regione Campania il pagamento dei seguenti corrispettivi dovuti a titolo di:

-compensi incentivante individuale la produttività e miglioramento servizi ex art.17 comma 2 lett.a) del citato C.C.N.L. nonché del C.C.N.L. decentrato integrativo relativo all'anno 2000, il tutto per complessivi €1.448,66, o comunque quella somma diversa che dovesse essere determinata nel corso del giudizio;

STUDIO LEGALE AVV. FRANCESCO ROMANO

-indennità per servizio per n.113 buoni pasto non percepiti per un totale di € 525,23 o comunque quella somma diversa che dovesse essere determinata nel corso del giudizio ;
2)-conseguentemente condannare la Regione Campania al pagamento in favore del ricorrente , per il periodo 26/11/1999 – 31/03/2001 , dei seguenti corrispettivi dovuti a titolo di:

-compensi incentivante individuale la produttività e miglioramento servizi ex art.17 comma 2 lett.a) del citato C.C.N.L. nonché del C.C.N.L. decentrato integrativo relativo all'anno 2000, il tutto per complessivi € 1.448,66 o comunque quella somma diversa che dovesse essere determinata nel corso del giudizio;

-indennità per servizio per n.113 buoni pasto non percepiti per un totale di € 525,23 o comunque quella somma diversa che dovesse essere determinata nel corso del giudizio ;
Il tutto con vittoria di spese,diritti e competenze del giudizio."

Per il Sig. Imbelli Cosimo:

"1)-accertare e dichiarare, anche ai sensi dell'art.36 della Costituzione, il diritto del ricorrente a percepire, per il periodo 26/11/1999 – 31/03/2001, dalla Regione Campania il pagamento dei seguenti corrispettivi dovuti a titolo di:

-compensi incentivante individuale la produttività e miglioramento servizi ex art.17 comma 2 lett.a) del citato C.C.N.L. nonché del C.C.N.L. decentrato integrativo relativo all'anno 2000, il tutto per complessivi € 1.448,66, o comunque quella somma diversa che dovesse essere determinata nel corso del giudizio;

-indennità per servizio per n.143 buoni pasto non percepiti per un totale di € 664,68 o comunque quella somma diversa che dovesse essere determinata nel corso del giudizio ;

-compensi per n. 92 ore lavoro straordinario prestato per complessivi € 853,76 (= € 9,28 compenso orario straordinario x n. 92 ore di lavoro straordinario), o comunque quella somma diversa che dovesse risultare nel corso del giudizio;

2)-conseguentemente condannare la Regione Campania al pagamento in favore del ricorrente , per il periodo 26/11/1999 – 31/03/2001 , dei seguenti corrispettivi dovuti a titolo di:

-compensi incentivante individuale la produttività e miglioramento servizi ex art.17 comma 2 lett.a) del citato C.C.N.L. nonché del C.C.N.L. decentrato integrativo relativo all'anno 2000, il tutto per complessivi € 1.448,66 o comunque quella somma diversa che dovesse essere determinata nel corso del giudizio;

-indennità per servizio per n.143 buoni pasto non percepiti per un totale di € 664,68 o comunque quella somma diversa che dovesse essere determinata nel corso del giudizio ;

-compensi per n. 92 ore lavoro straordinario prestato per complessivi € 853,76 (= € 9,28 compenso orario straordinario x n. 92 ore di lavoro straordinario), o comunque quella somma diversa che dovesse risultare nel corso del giudizio.

Il tutto con vittoria di spese,diritti e competenze del giudizio."

Per la Sig.ra Orsillo Rosa Maria:

"1)-accertare e dichiarare, anche ai sensi dell'art.36 della Costituzione, il diritto del ricorrente a percepire, per il periodo 26/11/1999 – 31/03/2001, dalla Regione Campania il pagamento dei seguenti corrispettivi dovuti a titolo di:

-compensi incentivante individuale la produttività e miglioramento servizi ex art.17 comma 2 lett.a) del citato C.C.N.L. nonché del C.C.N.L. decentrato integrativo relativo all'anno 2000, il tutto per complessivi € 1.448,66, o comunque quella somma diversa che dovesse essere determinata nel corso del giudizio;

-indennità per servizio per n.118 buoni pasto non percepiti per un totale di € 548,47 o comunque quella somma diversa che dovesse essere determinata nel corso del giudizio ;

-indennità e rimborso spese per le missioni effettuate dal ricorrente nello svolgimento delle proprie mansioni nel periodo 26/11/1999-31/03/2001 per complessivi € 19,48, o comunque quella somma diversa che dovesse risultare nel corso del giudizio;

2)-conseguentemente condannare la Regione Campania al pagamento in favore del ricorrente , per il periodo 26/11/1999 - 31/03/2001 , dei seguenti corrispettivi dovuti a titolo di:

-compensi incentivante individuale la produttività e miglioramento servizi ex art.17 comma 2 lett.a) del citato C.C.N.L. nonché del C.C.N.L. decentrato integrativo relativo all'anno 2000, il tutto per complessivi € 1.448,66 o comunque quella somma diversa che dovesse essere determinata nel corso del giudizio;

-indennità per servizio per n.118 buoni pasto non percepiti per un totale di € 548,47 o comunque quella somma diversa che dovesse essere determinata nel corso del giudizio ;

-indennità e rimborso spese per le missioni effettuate dal ricorrente nello svolgimento delle proprie mansioni nel periodo 26/11/199- 31/03/2001 per complessivi € 19,48, o comunque quella somma diversa che dovesse risultare nel corso del giudizio.

Il tutto con vittoria di spese,diritti e competenze del giudizio."

Per la Sig.ra Rossi Emilia:

"1)-accertare e dichiarare, anche ai sensi dell'art.36 della Costituzione, il diritto del ricorrente a percepire, per il periodo 26/11/1999 - 31/03/2001, dalla Regione Campania il pagamento dei seguenti corrispettivi dovuti a titolo di:

-compensi incentivante individuale la produttività e miglioramento servizi ex art.17 comma 2 lett.a) del citato C.C.N.L. nonché del C.C.N.L. decentrato integrativo relativo all'anno 2000, il tutto per complessivi €1.531,04, o comunque quella somma diversa che dovesse essere determinata nel corso del giudizio;

-indennità per servizio per n.99 buoni pasto non percepiti per un totale di € 460,17 o comunque quella somma diversa che dovesse essere determinata nel corso del giudizio ;

2)-conseguentemente condannare la Regione Campania al pagamento in favore del ricorrente , per il periodo 26/11/1999 - 31/03/2001 , dei seguenti corrispettivi dovuti a titolo di:

-compensi incentivante individuale la produttività e miglioramento servizi ex art.17 comma 2 lett.a) del citato C.C.N.L. nonché del C.C.N.L. decentrato integrativo relativo all'anno 2000, il tutto per complessivi € 1.531,04 o comunque quella somma diversa che dovesse essere determinata nel corso del giudizio;

-indennità per servizio per n.99 buoni pasto non percepiti per un totale di € 460,17 o comunque quella somma diversa che dovesse essere determinata nel corso del giudizio ;

Il tutto con vittoria di spese,diritti e competenze del giudizio.

Id-il ricorso introduttivo:le richieste istruttorie

Nel ricorso gli appellanti al fine di provare il fondamento in fatto della propria domanda richiedevano l'ammissione dei seguenti mezzi istruttori:

per il Sig. Buono Mario:

" 1-acquisizione d'ufficio ex art. 210 c.p.c. della documentazione relativa:

- al numero dei buoni pasto spettanti al ricorrente nel periodo per cui è causa;
- al numero delle ore di lavoro straordinario prestato sempre nel periodo suindicato;
- al numero delle missioni effettuate.

Tali circostanze sono tutti rilevabili dai fogli di presenza e dagli altri documenti attestanti le circostanze di cui innanzi allo stato tutte attualmente in possesso dell'Amministrazione Provinciale di Benevento e/o della Regione Campania ;

2- **prova testimoniale** sulle seguenti circostanze d tutte precedute dalla locuzione "vero che":

2a-il personale già dipendente del Ministero del Lavoro in ossequio al Decreto Legislativo 23/12/1997 n.469 e suoi decreti attuativi D.P.C.M. 09/10/1998 e D.P.C.M. 05/08/1999 , nel periodo 26/11/1999 -31/03/2001, - tra cui il ricorrente medesimo - veniva trasferito alla Regione Campania che di fatto diveniva gestore di detto personale ";

STUDIO LEGALE AVV. FRANCESCO ROMANO

2b-“il ricorrente inquadrato attualmente nella fascia C1 (ex VI livello qualifica ministero), nel periodo temporale compreso tra il 26/11/1999 ed il 31/03/2001 non ha percepito i seguenti emolumenti accessori previsti dalla contrattazione collettiva regolante la materia (art.15 e 17 C.C.N.L. Enti Locali dell'01/04/1999) nonché quelli relativi a mansioni superiori, indennità per servizio mensa e missioni,così suddiviso:

1-compensi incentivanti individuali la produttività e miglioramento servizi ex art.17 comma 2 lett. a) del citato C.C.N.L. nonché del C.C.N.L. decentrato integrativo relativo all'anno 2000 per complessivi € 1.531,04;

2-indennità per servizio (n.152 buoni pasto non percepiti per lire 9.000 ciascuno) per € 706,80”;

c-“i compiti svolti dal ricorrente nel periodo antecedente al 26/11/1999 e successivo al 31/03/2001 sono stati identici a quelli svolti nell'ambito del periodo che va dal 26/11/1999 al 31/03/2001 e che il ricorrente ha sempre percepito le indennità e compensi accessori indicati innanzi”;

Si indicano a teste su tali circostanze il **dr. Luigi Velleca** e la **dr.ssa Giovanna Romano**, entrambi da Benevento, oltre che gli altri colleghi dell'istante ;

3)-interrogatorio formale del legale rappresentante pro-tempore della Regione Campania, sugli stessi capi di cui alla prova testimoniale qui per brevità integralmente richiamati e trascritti;

4-consulenza tecnica d'ufficio in ordine alla quantificazione delle somme dovute al ricorrente per le causali di cui alla narrativa del presente ricorso da calcolarsi sulla base dei presupposti di fatto e di diritto indicati;

per il Sig. Del Vecchio Luigi:

1-acquisizione d'ufficio ex art. 210 c.p.c. della documentazione relativa:

- al numero dei buoni pasto spettanti al ricorrente nel periodo per cui è causa,;
- al numero delle ore di lavoro straordinario prestato sempre nel periodo suindicato;
- al numero delle missioni effettuate.

Tale documentazione è rilevabile dai fogli di presenza e dagli altri atti attestanti le circostanze di cui innanzi allo stato tutte attualmente in possesso dell'Amministrazione Provinciale di Benevento e/o della Regione Campania ;

2- **prova testimoniale** sulle seguenti circostanze d tutte precedute dalla locuzione “vero che”:

2a-il personale già dipendente del Ministero del Lavoro in ossequio al Decreto Legislativo 23/12/1997 n.469 e suoi decreti attuativi D.P.C.M. 09/10/1998 e D.P.C.M. 05/08/1999 , nel periodo 26/11/1999 -31/03/2001, - tra cui il ricorrente medesimo - veniva trasferito alla Regione Campania che di fatto diveniva gestore di detto personale tra cui anche il ricorrente”;

2b-“il ricorrente inquadrato attualmente nella fascia B (ex V livello qualifica ministero), nel periodo temporale compreso tra il 26/11/1999 ed il 31/03/2001 non ha percepito i seguenti emolumenti accessori previsti dalla contrattazione collettiva regolante la materia (art.15 e 17 C.C.N.L. Enti Locali dell'01/04/1999) nonché quelli relativi a mansioni superiori, indennità per servizio mensa e missioni,così suddiviso:

1-compensi incentivanti individuali la produttività e miglioramento servizi ex art.17 comma 2 lett. a) del citato C.C.N.L. nonché del C.C.N.L. decentrato integrativo relativo all'anno 2000 per complessivi € 1.448,66;

2-indennità per servizio (n.120 buoni pasto non percepiti per lire 9.000 ciascuno) per € 577,77”;

c-“i compiti svolti dal ricorrente nel periodo antecedente al 26/11/1999 e successivo al 31/03/2001 sono stati identici a quelli svolti nell'ambito del periodo che va dal 26/11/1999 al 31/03/2001 e che il ricorrente ha sempre percepito le indennità e compensi accessori indicati innanzi”;

Si indicano a teste su tali circostanze il **dr. Luigi Velleca** e la **dr.ssa Giovanna Romano**, entrambi da Benevento, oltre che gli altri colleghi dell'istante ;

3)-interrogatorio formale del legale rappresentante pro-tempore della Regione Campania, sugli stessi capi di cui alla prova testimoniale qui per brevità integralmente richiamati e trascritti;

4-consulenza tecnica d'ufficio in ordine alla quantificazione delle somme dovute al ricorrente per le causali di cui alla narrativa del presente ricorso da calcolarsi sulla base dei presupposti di fatto e di diritto indicati."

Per la Sig.ra Iacico Immacolata:

1-acquisizione d'ufficio ex art. 210 c.p.c. della documentazione relativa:

- al numero dei buoni pasto spettanti al ricorrente nel periodo per cui è causa,;
- al numero delle ore di lavoro straordinario prestato sempre nel periodo suindicato;
- al numero delle missioni effettuate.

Tale documentazione è rilevabile dai fogli di presenza e dagli altri atti attestanti le circostanze di cui innanzi allo stato tutte attualmente in possesso dell'Amministrazione Provinciale di Benevento e/o della Regione Campania ;

2- prova testimoniale sulle seguenti circostanze d tutte precedute dalla locuzione "vero che":

2a-il personale già dipendente del Ministero del Lavoro in ossequio al Decreto Legislativo 23/12/1997 n.469 e suoi decreti attuativi D.P.C.M. 09/10/1998 e D.P.C.M. 05/08/1999 , nel periodo 26/11/1999 -31/03/2001, - tra cui il ricorrente medesimo - veniva trasferito alla Regione Campania che di fatto diveniva gestore di detto personale tra cui anche il ricorrente";

2b-"il ricorrente inquadrato attualmente nella fascia B (ex V livello qualifica ministero), nel periodo temporale compreso tra il 26/11/1999 ed il 31/03/2001 non ha percepito i seguenti emolumenti accessori previsti dalla contrattazione collettiva regolante la materia (art.15 e 17 C.C.N.L. Enti Locali dell'01/04/1999) nonché quelli relativi a mansioni superiori, indennità per servizio mensa e missioni,così suddiviso:

1-compensi incentivanti individuali la produttività e miglioramento servizi ex art.17 comma 2 lett. a) del citato C.C.N.L. nonché del C.C.N.L. decentrato integrativo relativo all'anno 2000 per complessivi € 1.448,66;

2-indennità per servizio (n.113 buoni pasto non percepiti per Lire 9.000 ciascuno) - non più corrisposti dal Ministero del Lavoro a partire dal 26/11/1999 per € 525,23";

c-"i compiti svolti dal ricorrente nel periodo antecedente al 26/11/1999 e successivo al 31/03/2001 sono stati identici a quelli svolti nell'ambito del periodo che va dal 26/11/1999 al 31/03/2001 e che il ricorrente ha sempre percepito le indennità e compensi accessori indicati innanzi";

Si indicano a teste su tali circostanze il **dr. Luigi Velleca** e la **dr.ssa Giovanna Romano**, entrambi da Benevento, oltre che gli altri colleghi dell'istante ;

3)-interrogatorio formale del legale rappresentante pro-tempore della Regione Campania, sugli stessi capi di cui alla prova testimoniale qui per brevità integralmente richiamati e trascritti;

4-consulenza tecnica d'ufficio in ordine alla quantificazione delle somme dovute al ricorrente per le causali di cui alla narrativa del presente ricorso da calcolarsi sulla base dei presupposti di fatto e di diritto indicati.

Per Il Sig. Imbelli Cosimo:

1-acquisizione d'ufficio ex art. 210 c.p.c. della documentazione relativa:

- al numero dei buoni pasto spettanti al ricorrente nel periodo per cui è causa,;
- al numero delle ore di lavoro straordinario prestato sempre nel periodo suindicato;
- al numero delle missioni effettuate.

STUDIO LEGALE AVV. FRANCESCO ROMANO

Tale documentazione è rilevabile dai fogli di presenza e dagli altri atti attestanti le circostanze di cui innanzi allo stato tutte attualmente in possesso dell'Amministrazione Provinciale di Benevento e/o della Regione Campania ;

2- *prova testimoniale* sulle seguenti circostanze d tutte precedute dalla locuzione "vero che":

2a-il personale già dipendente del Ministero del Lavoro in ossequio al Decreto Legislativo 23/12/1997 n.469 e suoi decreti attuativi D.P.C.M. 09/10/1998 e D.P.C.M. 05/08/1999 , nel periodo 26/11/1999 -31/03/2001, - tra cui il ricorrente medesimo - veniva trasferito alla Regione Campania che di fatto diveniva gestore di detto personale tra cui anche il ricorrente";

2b-"il ricorrente inquadrato attualmente nella fascia B (ex V livello qualifica ministero), nel periodo temporale compreso tra il 26/11/1999 ed il 31/03/2001 non ha percepito i seguenti emolumenti accessori previsti dalla contrattazione collettiva regolante la materia (art.15 e 17 C.C.N.L. Enti Locali dell'01/04/1999) nonché quelli relativi a mansioni superiori, indennità per servizio mensa e missioni,così suddiviso:

1-compensi incentivanti individuali la produttività e miglioramento servizi ex art.17 comma 2 lett. a) del citato C.C.N.L. nonché del C.C.N.L. decentrato integrativo relativo all'anno 2000 per complessivi € 1.448,66;

2-compensi per n.92 ore lavoro straordinario prestato per complessivi € 853,76 (= € 9,28 compenso orario straordinario x n.92 ore di lavoro straordinario), o comunque quella somma diversa che dovesse risultare nel corso del giudizio;

3-indennità per servizio per n.143 buoni pasto non percepiti per Lire 9.000 ciascuno - non più corrisposti dal Ministero del Lavoro a partire dal 26/11/1999 per € 664,68 ;"

c-"i compiti svolti dal ricorrente nel periodo antecedente al 26/11/1999 e successivo al 31/03/2001 sono stati identici a quelli svolti nell'ambito del periodo che va dal 26/11/1999 al 31/03/2001 e che il ricorrente ha sempre percepito le indennità e compensi accessori indicati innanzi";

Si indicano a teste su tali circostanze il **dr. Luigi Velleca** e la **dr.ssa Giovanna Romano**, entrambi da Benevento, oltre che gli altri colleghi dell'istante ;

3)-interrogatorio formale del legale rappresentante pro-tempore della Regione Campania, sugli stessi capi di cui alla prova testimoniale qui per brevità integralmente richiamati e trascritti;

4-consulenza tecnica d'ufficio in ordine alla quantificazione delle somme dovute al ricorrente per le causali di cui alla narrativa del presente ricorso da calcolarsi sulla base dei presupposti di fatto e di diritto indicati."

Per la Sig.ra Orsillo Rosa Maria:

1-acquisizione d'ufficio ex art. 210 c.p.c. della documentazione relativa :

-al numero dei buoni pasto spettanti al ricorrente nel periodo per cui è causa;

-al numero delle ore di lavoro straordinario prestato sempre nel periodo suindicato;

-al numero delle missioni effettuate.

Tali dati sono tutti rilevabili dai fogli di presenza e dagli altri atti attestanti le circostanze di cui innanzi allo stato tutte attualmente in possesso dell'Amministrazione Provinciale di Benevento e/o della Regione Campania ;

2- *prova testimoniale* sulle seguenti circostanze d tutte precedute dalla locuzione "vero che":

2a-il personale già dipendente del Ministero del Lavoro in ossequio al Decreto Legislativo 23/12/1997 n.469 e suoi decreti attuativi D.P.C.M. 09/10/1998 e D.P.C.M. 05/08/1999 , nel periodo 26/11/1999 -31/03/2001, - tra cui il ricorrente medesimo - veniva trasferito alla Regione Campania che di fatto diveniva gestore di detto personale tra cui anche il ricorrente";

2b-"il ricorrente inquadrato attualmente nella fascia B (ex V livello qualifica ministero) quale operatore professionale , nel periodo temporale compreso tra il 26/11/1999 ed il 31/03/2001 non ha percepito i seguenti emolumenti accessori previsti dalla

STUDIO LEGALE AVV. FRANCESCO ROMANO

contrattazione collettiva regolante la materia (art.15 e 17 C.C.N.L. Enti Locali dell'01/04/1999) nonché quelli relativi a mansioni superiori, indennità per servizio mensa e missioni, così suddiviso:

1-compensi incentivanti individuali la produttività e miglioramento servizi ex art.17 comma 2 lett. a) del citato C.C.N.L. nonché del C.C.N.L. decentrato integrativo relativo all'anno 2000 per complessivi € 1.448,66;

2-indennità per servizio (n.118 buoni pasto non percepiti per lire 9.000 ciascuno) per € 548,47;

3-indennità e rimborso spese per le missioni effettuate dal ricorrente nello svolgimento delle proprie mansioni nel periodo 26/11/1999 - 31/03/2001 per un totale di € 19,48;"

c-"i compiti svolti dal ricorrente nel periodo antecedente al 26/11/1999 e successivo al 31/03/2001 sono stati identici a quelli svolti nell'ambito del periodo che va dal 26/11/1999 al 31/03/2001 e che il ricorrente ha sempre percepito le indennità e compensi accessori indicati innanzi";

Si indicano a teste su tali circostanze il **dr. Luigi Velleca** e la **dr.ssa Giovanna Romano**, entrambi da Benevento, oltre che gli altri colleghi dell'istante ;

3)-interrogatorio formale del legale rappresentante pro-tempore della Regione Campania, sugli stessi capi di cui alla prova testimoniale qui per brevità integralmente richiamati e trascritti;

4-consulenza tecnica d'ufficio in ordine alla quantificazione delle somme dovute al ricorrente per le causali di cui alla narrativa del presente ricorso da calcolarsi sulla base dei presupposti di fatto e di diritto indicati."

Per la Sig.ra Rossi Emilia:

1-acquisizione d'ufficio ex art. 210 c.p.c. della documentazione relativa:

- al numero dei buoni pasto spettanti al ricorrente nel periodo per cui è causa;
- al numero delle ore di lavoro straordinario prestato sempre nel periodo suindicato;
- al numero delle missioni effettuate.

Tali circostanze sono tutti rilevabili dai fogli di presenza e dagli altri documenti attestanti le circostanze di cui innanzi allo stato tutte attualmente in possesso dell'Amministrazione Provinciale di Benevento e/o della Regione Campania ;

2- **prova testimoniale** sulle seguenti circostanze d tutte precedute dalla locuzione "vero che":

2a-il personale già dipendente del Ministero del Lavoro in ossequio al Decreto Legislativo 23/12/1997 n.469 e suoi decreti attuativi D.P.C.M. 09/10/1998 e D.P.C.M. 05/08/1999 , nel periodo 26/11/1999 -31/03/2001, - tra cui il ricorrente medesimo - veniva trasferito alla Regione Campania che di fatto diveniva gestore di detto personale ";

2b-"il ricorrente inquadrato attualmente nella fascia C1 (ex VI livello qualifica ministero), nel periodo temporale compreso tra il 26/11/1999 ed il 31/03/2001 non ha percepito i seguenti emolumenti accessori previsti dalla trattativa collettiva regolante la materia (art.15 e 17 C.C.N.L. Enti Locali dell'01/04/1999) nonché quelli relativi a mansioni superiori, indennità per servizio mensa e missioni, così suddiviso:

1-compensi incentivanti individuali la produttività e miglioramento servizi ex art.17 comma 2 lett. a) del citato C.C.N.L. nonché del C.C.N.L. decentrato integrativo relativo all'anno 2000 per complessivi € 1.531,04;

2-indennità per servizio (n.99 buoni pasto non percepiti per lire 9.000 ciascuno) per € 460,17";

c-"i compiti svolti dal ricorrente nel periodo antecedente al 26/11/1999 e successivo al 31/03/2001 sono stati identici a quelli svolti nell'ambito del periodo che va dal 26/11/1999 al 31/03/2001 e che il ricorrente ha sempre percepito le indennità e compensi accessori indicati innanzi";

Si indicano a teste su tali circostanze il dr. Luigi Velleca e la dr.ssa Giovanna Romano, entrambi da Benevento, oltre che gli altri colleghi dell'istante ;

3)-interrogatorio formale del legale rappresentante pro-tempore della Regione Campania, sugli stessi capi di cui alla prova testimoniale qui per brevità integralmente richiamati e trascritti;

4-consulenza tecnica d'ufficio in ordine alla quantificazione delle somme dovute al ricorrente per le causali di cui alla narrativa del presente ricorso da calcolarsi sulla base dei presupposti di fatto e di diritto indicati.

Ie- la memoria difensiva della Regione Campania.

Instaurato il giudizio si costituiva la Regione Campania che testualmente nella propria memoria difensiva concludeva: " *per la carenza di legittimazione passiva della Regione Campania e la sua estromissione dal presente giudizio. In ogni caso rigettare il ricorso perché improcedibile, inammissibile ed infondato, e per l'effetto con condanna alle spese per la temerarietà della lite nei confronti della Regione.*" .Assumeva infatti la Regione che nel periodo di cui alla controversia il ricorrente aveva svolto effettivamente attività per conto della Provincia e quindi solo questo ente era responsabile del pagamento dei compensi dovuti a titolo accessorio. Non a caso sempre la Regione sosteneva che sul bilancio della Provincia gravavano gli oneri finanziari e gli importi superiori a quelli già goduti dal personale in servizio ,così come stabilito anche dalla deliberazione della G.R.C. n.2957 dell'11.4.2000 punto 1 lett.d.). In sostanza la ricostruzione degli atti normativi che avevano disciplinato la materia ,sempre secondo la tesi della Regione (art.2 d.lgs.vo n.469 del 23/12/1007 - L.R. n.14 del 13.08.1998 art.11) avevano attribuito alle Regioni le funzioni generali di programmazione, indirizzo, coordinamento e verifica , mentre alle Province l'erogazione dei servizi e quindi la gestione materiale del personale.

If-la chiamata in causa della Amministrazione Provinciale di Benevento e del Ministero del Lavoro.

All'udienza del 21 gennaio 2005 il Giudice autorizzava la chiamata in causa della Amministrazione Provinciale di Benevento ed il Ministero del Lavoro.

Nella successiva udienza si costituivano i predetti enti:

Ig-la difesa della Amministrazione Provinciale di Benevento

L'Amministrazione Provinciale di Benevento si costituiva nel giudizio de quo per sentir accogliere le seguenti conclusioni: " *... rigettare il ricorso proposto perché inammissibile, improponibile ed infondato con condanna della controparte al pagamento delle spese processuali*" .A fondamento di tale richiesta l'ente intimato eccepiva in via preliminare la nullità del ricorso per violazione dell'art. 414 c.p.c. per la estrema genericità della domanda e violazione dell'art 415 cpc. Nel merito deduceva

che i crediti per prestazioni professionali invocati dal ricorrente riguardavano risorse finanziarie di cui la Provincia non aveva la diretta disponibilità e per le quali non aveva obbligo di controprestazione. A dire dell'Ente il decreto legislativo n. 469 del 1997 aveva conferito alle Regioni ed enti locali funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, lasciando alla normativa successiva i tempi e le modalità di attuazione. Con l'ordinanza n. 325 del 29.11.1999 della G.R. Campania venivano fissate le direttive per assicurare con soluzione di continuità lo svolgimento delle funzioni e la gestione dei servizi per l'impiego. Con successivo D.P.C.M. 14.12.2000 venivano trasferite alla Regione Campania e alle Province della stessa le risorse finanziarie per le spese del personale trasferito. Dalla normativa innanzi richiamata deduceva l'ente provinciale che la Regione Campania era il solo ente legittimato a ricevere risorse finanziarie per il trattamento economico sia fisso e continuativo che accessorio dei dipendenti e a trasferirli successivamente alle Province. Da ciò ne derivava dunque che l'ente Provincia poteva disporre delle relative risorse solo previo trasferimento della Regione Campania nei tempi e nei modi previsti dal decreto presidenziale. Per quanto concerne l'inquadramento della posizione giuridica del personale nei ruoli organici dell'Amministrazione come è documentato dalle note nn. 210022/F934 del 09.01.01 del Ministero del Lavoro e la 210039/F934 del 08.11.00, la Provincia non aveva l'onere di erogare i trattamenti economici in questione essendo totalmente estranea pure di fatto all'esecuzione del rapporto di lavoro relativamente al periodo sub indice.

Ih- la difesa del Ministero del Lavoro.

Il Ministero del Lavoro si costituiva in giudizio rassegnando le seguenti conclusioni: *" respingere la domanda di parte ricorrente, ritenendola improcedibile, inammissibile e palesemente infondata"*.

A sostegno di tale richiesta il Ministero convenuto eccepiva preliminarmente la nullità del ricorso per violazione dell'art. 414 c.p.c. per la estrema genericità della domanda basata a suo dire su affermazioni apodittiche. Sempre in via preliminare eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva essendo stato il ricorrente nel periodo per cui è controversia dipendente della Regione Campania. Nel merito infine il Ministero eccepiva l'infondatezza della domanda non essendo provato il diritto alla percezione dei compensi accessori.

Ii- sulla presunta nullità del ricorso.

L'eccezione di nullità avanzata è chiaramente infondata contenendo il ricorso in maniera analitica sia le circostanze di fatto che di diritto richieste dall'art. 414 c.p.c.. Sono infatti ampiamente indicate le

ragioni poste a base della domanda e sono chiaramente indicate altresì gli atti e la normativa contrattuale in virtù delle quali la domanda viene proposta. D'altronde l'analitica difesa articolata dalle controparti ha dimostrato, ove mai ce ne fosse bisogno, come il ricorso sia stato posto in maniera tale da far percepire l'esatta materia del contendere. Peraltro, e solo per mero scrupolo difensivo, si sottolinea che ai sensi dei principi stabiliti in materia di nullità dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11353/2004, laddove il Tribunale avesse ravvisato una possibile nullità del ricorso avrebbe dovuto dare un termine per meglio precisare la domanda e quindi eventualmente sanarla.

Il- sulla legittimazione passiva della Regione Campania.

In ordine a tale eccezione preliminare questa difesa sottolineava la piena legittimazione passiva della Regione Campania in ordine alla domanda proposta dal ricorrente, per tutte le argomentazioni riportate nel ricorso e sulla circostanza che dette argomentazioni giuridiche erano state confermate anche in fatto dalla testimonianza resa dal dr. Velleca che ha riferito come nella fattispecie fosse la Regione nel periodo per cui è controversia il reale gestore del personale dell'Ufficio del Lavoro di Benevento. Il teste infatti, ha parlato della Regione quale "diretto interlocutore" di ogni questione gestionale e di continue riunioni di coordinamento nel corso delle quali venivano emanate le "direttive sull'attività e per l'attività amministrativa". Era la Regione Campania che doveva e deve provvedere al pagamento per il periodo per cui è controversia delle voci accessorie richieste. D'altronde a leggerla bene la stessa difesa della regione Campania ha confermato tale tesi nel momento in cui riconosce di aver avuto compiti di programmazione e coordinamento (leggi gestione) delle attività e quindi del personale dell'Ufficio del Lavoro di Benevento.

Veniva sottolineato comunque che qualora il Tribunale adito non dovesse ritenere del tutto fondata questa tesi o la stessa parzialmente infondata per un periodo temporale diverso, sia la Provincia di Benevento, in primis, che da ultimo il Ministero del Lavoro vanno individuati come legittimati passivi tenuto conto che sarebbe paradossale dal punto di vista giuridico ritenere che nessun ente tra quelli presenti nel giudizio, sia stato gestore materiale del rapporto di lavoro con il personale dell'Ufficio del lavoro di Benevento che diversamente dovremmo ritenere essere stato gestito dal solo dr Velleca.

- Im-sulle risultanze della prova testimoniale .

Nel corso del giudizio veniva ammessa ed espletata la prova testimoniale articolata dalle parti. In Particolare all'udienza del 09/11/2005 veniva escusso il teste **Sig.ra Colarusso Alfonsina** la quale testualmente riferiva :*" sono dirigente del settore risorse umane della Provincia di Benevento dal 05/07/2001 quando il passaggio giuridico era già avvenuto ed il passaggio economico poiché lo stesso è avvenuto l'01/04/2001"* precisava che *" il passaggio economico è avvenuto l'01/04/2001 poiché il Ministero da quella data ha assegnato i fondi necessari, le somme assegnateci dal Ministero per il 2001 erano inferiori a quelle del 2002 perché partivano dal mese di aprile "* ed ancora riferiva *" tutti gli accessori svolti dai ricorrenti sono stati pagati dall'01/04/2001."*

Sempre in tale udienza su richiesta di tutte le parti, in presenza degli stessi testi e degli avvocati il Giudice disponeva l'acquisizione delle dichiarazioni testimoniali rese dai dott.ri Velleca Luigi e Romano Giovanna, dinanzi la dott.ssa Catalano all'udienza del 17/10/2005.

Ed infatti, si provvedeva a depositare copia conforme del verbale di udienza del 17/10/2005 con le dichiarazioni testimoniali dei richiamati testi, così come disposto dal giudicante. I testi dott.ssa Romano e dr. Velleca hanno confermato pienamente le circostanze addotte dai ricorrenti, sulle dichiarazioni dei quali per evitare inutili ripetizioni ci soffermeremo tra breve.

La riunione dei giudizi veniva disposta all'udienza di discussione del 09/06/2006.

LA SENTENZA

I

La sentenza appellata è infondata sia in fatto che in diritto e va, pertanto, integralmente riformata con ogni conseguenza di legge.

Non si condividono, infatti, assolutamente le motivazioni addotte dal Tribunale di Benevento sulla infondatezza nel merito del ricorso.

Il Giudice di primo grado dopo aver ricostruito temporalmente la vicenda in questione, operando l'exkursus normativo ad essa applicabile (riportata articolatamente nella narrativa del presente atto) giunge alla decisione che *re melius* perpenda la legittimazione passiva spettante all'Amministrazione provinciale, poiché il rapporto economico-finanziario tra i vari enti non può riverberarsi nei rapporti con i terzi tra i quali i ricorrenti dipendenti. Il mancato trasferimento delle risorse non incide sul rapporto tra prestatore di lavoro e datore di lavoro che riceve la prestazione, nel caso di specie la Provincia.

Su tali premesse il Tribunale di Benevento giungeva poi al rigetto del ricorso nel merito perché infondato non essendo a dire del

Giudicante di primo grado stato provato l'effettuazione delle prestazioni accessorie ed in particolare non era stata provata l'attività legittimamente il compenso incentivante per ciascun ricorrente, non era stato provato che lo straordinario fosse stato preventivamente autorizzato, e lo stesso valeva per le indennità di missione ed i buoni pasto.

Tale motivazione non è assolutamente condivisibile per i seguenti **motivi**.

Gli assunti degli appellanti sono stati infatti pienamente provati nel corso del giudizio sia documentalmente che attraverso le risultanze dalla prova testimoniale espletata e non da ultimo sono stati confermati dallo stesso comportamento processuale delle controparti.

Ed infatti:

-gli appellanti hanno esibito la nota n. 503 del 27.11.2004 con cui il dr. Luigi Velleca ,responsabile nel periodo per cui è controversia delle attività e del personale dell'Ufficio del Lavoro di Benevento in virtù di atti della Regione Campania , ha confermato,**chiaramente per averle verificate in quanto soggetto responsabile a ciò deputato**, sia tutte le circostanze di fatto indicate in ricorso che le quantificazioni economiche ad esse collegate;

-la prova testimoniale ha confermato con l'escussione del teste dr.Luigi Velleca la veridicità di tale nota chiarendo ulteriormente la piena fondatezza degli assunti degli appellanti. Sul punto si sottolinea ancora una volta che il dr. Velleca,come dallo stesso dichiarato ha proceduto alla redazione della nota e quantificazione dopo puntuale verifica degli atti ;

-sia la Regione Campania che la Provincia di Benevento non hanno assolutamente contestato le circostanze di fatto dedotte dagli appellanti mentre il Ministero del Lavoro si è di fatto contraddetto nel momento in cui negando la propria legittimazione passiva ha ritenuto(!) di contestare il merito sulla base di affermazioni del tutto generiche e di mero diritto, dimenticando oltretutto che per il periodo precedente al 26.11.1999 ha regolarmente erogato(!) le voci accessorie richieste con i giudizi in questione;

-non è stato contestato da nessuna controparte che gli appellanti hanno sempre svolto, sia per il periodo antecedente al 26.11.1999, che per il periodo per cui è controversia 26.11.1999/ 31.03.2001, che per il periodo successivo a tale ultima data, le stesse mansioni.

Viene a questo punto naturale una ulteriore considerazione: gli odierni appellanti hanno regolarmente percepito le voci retributive accessorie che sono oggetto della domanda odierna per il periodo antecedente al 26.11.1999 e per il periodo successivo al 31.03.2001.

Non le hanno percepite per il periodo per cui è controversia, pur svolgendo la medesima attività e pur essendo nella medesima situazione lavorativa non perché non avessero diritto, e questo riteniamo oramai sia chiaro, ma semplicemente perché, così come è risultato nel corso del giudizio nessuno degli enti si riteneva tenuto a tale pagamento(!).

Alla luce di queste argomentazioni ci sembra evidente che la prova del diritto degli appellanti a percepire le retribuzioni accessorie per il periodo per cui è causa sia stata pienamente fornita .

Sottolineiamo ancora una volta l'importanza decisiva della testimonianza resa da dr. Velleca, figura chiave nel periodo transitorio per cui è causa della gestione del personale dell'Ufficio del Lavoro di Benevento, nonché le risultanze di un ragionamento logico-giuridico che non lascia spazi interpretativi diversi.

Operata questa precisazione si osserva che il giudice di prima istanza sulla base di un suo apodittico ed arbitrario convincimento non ha tenuto in debita considerazione le risultanze della prova testimoniale espletata nel corso dei giudizi, perché proprio dalle dichiarazioni rese dai testi ed in particolare dal dr. Velleca, discende la prova dei fatti addotti a fondamento del ricorso.

In infatti il teste dr. Velleca in sede di escussione orale testualmente precisava: *" confermo di aver redatto un provvedimento relativo all'ordinanza n. 325 della Giunta Regionale in ordine alla quantificazione degli emolumenti accessori maturati per il periodo 26.11.1999 / 31.03.2001, provvedimento notificato sia alla Regione che alla Provincia che è quello che mi viene mostrato e contenuto nel fascicolo di parte ricorrente."* Il dr. Velleca precisava infine che la quantificazione era stata effettuata sulla base degli atti d'ufficio.

In particolare si sottolinea così come risulta dalla documentazione allegata nella produzione di parte del giudizio di primo grado, documentazione acquisita mediante regolare richiesta di accesso ai sensi della Legge n.241/90 e succ. mod. avanzata dai ricorrenti , che il funzionario incaricato dr. Velleca aveva redatto un provvedimento di quantificazione degli emolumenti accessori. Tale quantificazione è stata da quest'ultimo effettuata sulla base degli atti d'ufficio. Ciò significa che il funzionario incaricato nell'ambito di un procedimento amministrativo aveva redatto tale provvedimento, e successivamente notificato lo stesso alla Regione Campania ed alla Provincia.

Il procedimento amministrativo è di per se caratterizzato dalle diverse fasi dell' INIZIATIVA: fase diretta a predisporre e accertare i presupposti dell'atto da emanare; ISTRUTTORIA: fase in cui si acquisiscono e si valutano i singoli dati pertinenti e rilevanti ai fini

dell'emanazione dell'atto; DECISORIA: fase deliberativa del procedimento, in cui si determina il contenuto dell'atto da adottare e si provvede alla formazione ed emanazione dello stesso, competenza quest'ultima riconosciuta in capo ai dirigenti - questo in virtù di quanto disposto dal Dlgs. 29/93, Dlgs. 80/98 e L. 127/97.

Alla luce di quanto innanzi, risulta chiaro, dunque, che per l'emanazione dell'atto de quo, il dr. Velleca aveva esaminato perchè presenti agli atti d'ufficio :

- le schede di valutazione del dirigente responsabile del personale per l'indennità di produttività ;
- l'effettiva presenza in servizio per i buoni pasto;
- le preventive autorizzazioni per il lavoro straordinario;
- le preventive autorizzazioni per le missioni e trasferte.

Da ciò ne deriva che non solo esiste la prova documentale dei fatti dedotti a fondamento del giudizio, e che le stesse circostanze sono state poi confermate dal teste dr. Velleca per averne conoscenza diretta in sede di prova testimoniale, ma si sottolinea all'attenzione di codesta Corte che mai è stata sollevata alcuna contestazione da parte degli enti resistenti relativamente all'effettività delle attività accessorie svolte e per le quali gli odierni appellanti ne richiedono il pagamento. Si aggiunge la circostanza decisiva che l'operato del richiamato funzionario non è stato posto in discussione neanche dal punto di vista formale, nel preciso momento in cui dopo aver provveduto alla quantificazione degli emolumenti per cui è causa aveva notificato tale atto sia alla Regione Campania che alla Provincia di Benevento.

Se carenza di potere c'era da parte del dirigente incaricato, tale carenza doveva essere sollevata in tempo debito successivamente alla notifica ricevuta da parte degli enti stessi del provvedimento di liquidazione e non pretestuosamente nel giudizio de quo, in assenza di contestazione sostanziale, e per giunta dopo la sentenza di accoglimento da parte del Tribunale di Benevento per controversie identiche.

Ed infatti proprio in relazione ad altri giudizi già decisi e dai quali il giudicante di primo grado ha disposto l'acquisizione della prova testimoniale su concorde richiesta dei procuratori delle parti, dal verbale di causa in cui risulta la testimonianza del teste dr. Velleca non si legge alcuna contestazione in questo senso.

A parte questa digressione ciò che risulta incontestabilmente dagli atti di causa è che sia la Regione Campania sia il Ministero del Lavoro che la Provincia di Benevento, si ripete, non hanno

assolutamente contestato le circostanze di fatto dedotte dal teste. Tale tesi avvalorata comunque che gli appellanti hanno sempre svolto, sia per il periodo antecedente al 26.11.1999, che per il periodo per cui è controversia 26.11.1999/ 31.03.2001, che per il periodo successivo a tale ultima data, le stesse mansioni ed hanno percepito le voci retributive accessorie che sono oggetto della domanda odierna per il periodo antecedente al 26.11.1999 e per il periodo successivo al 31.03.2001. Non le hanno percepite per il periodo per cui è controversia, pur svolgendo la medesima attività e pur essendo nella medesima situazione lavorativa non perché non avesse diritto, e questo riteniamo oramai sia chiaro, ma semplicemente perché, così come è risultato nel corso del giudizio nessuno degli enti si riteneva tenuto a tale pagamento(!).

Sempre relativamente alla prova testimoniale del dr. Velleca il Tribunale di Benevento, ha considerato tale dichiarazione come proveniente da " *...funzionario più alto in grado e direttamente interessato alla vicenda poiché risulterebbe tra i beneficiari dello straordinario, che attesta lo svolgimento delle ore di straordinario.*" .

Anche tale punto della motivazione della sentenza impugnata non è assolutamente condivisibile.

Si osserva sul punto che rileva al fine di determinare l'incapacità a testimoniare è l'interesse in causa che è solo quello giuridico, che comporta una legittimazione litisconsortile o principale ovvero secondaria ad intervenire in un giudizio già proposto da altri cointeressati. Tale interesse non si identifica peraltro con un interesse di mero fatto che un testimone può avere a che la controversia venga decisa in un certo modo. L'incapacità a testimoniare è determinata soltanto da un interesse giuridico ed attuale e concreto, che legittimerebbe, ex art .100 c.p.c. la partecipazione del teste al giudizio. Ma vi è di più **l'incapacità deve essere valutata al momento dell'assunzione e non successivamente.**

Nel caso di specie, alla luce di quanto sinora esposto, non ricorrono dunque i presupposti dell'incapacità a testimoniare del teste dr. Velleca non trovandosi lo stesso in nessuna delle ipotesi innanzi indicate.

A tutto quanto innanzi esposto si aggiunge un'ulteriore circostanza in relazione alla quale qualora il Tribunale di Benevento, ravvisando gli elementi esposti in motivazione circa la mancanza di prova delle indennità accessorie richieste avrebbe dovuto provvedere a dare corso alla richiesta istruttoria formulata in sede di ricorso relativa

all'acquisizione ex artt. 210 e segg. c.p.c., perfettamente ammissibile, avendo peraltro il ricorrente già provveduto a farne richiesta ai sensi della legge n. 241/90 e succ. mod.. E ciò anche nell'ambito di poteri istruttori d'ufficio attribuiti al Giudice nell'ambito del procedimento del lavoro, dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione nella sentenza n. 11353/2004.

In sostanza e per concludere sul punto il dr. Velleca nel momento in cui emanava l'ordinanza richiamata su delega regionale, essendo in quel momento la Regione Campania deputata quantomeno alla gestione giuridica del personale, avendone i requisiti, aveva tutti i poteri per emanarla e quindi tale ordinanza deve ritenersi prova documentale dei crediti richiesti dagli appellanti.

-Sulla mancata contestazione de fatti e sul valore giuridico della stessa

Le circostanze di fatto poste dagli odierni appellati a base della domanda non sono state contestate dagli enti resistenti se non in maniera assolutamente generica.

Eppure gli enti resistenti erano in possesso della documentazione in virtù della quale erano perfettamente in grado verificare e quindi contestare la veridicità delle affermazioni degli appellanti medesimi.

Ora è giurisprudenza e dottrina dominante che nei casi in cui le circostanze di fatto non vengono contestate ricorre il c.d. principio della non contestazione di talchè vanno ritenuti provati tutti i fatti storici non contestati da controparte.

Il principio della non contestazione è infatti fondato in via generale sulle norme processuali che pongono al convenuto l'onere di prendere posizione sui fatti "ex adverso" dedotti a fondamento della domanda.

Da quanto detto risulta come corollario che la non contestazione rappresenta una linea difensiva incompatibile con la negazione del fatto.

In tal senso ancora una volta citiamo la sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione n.11353 del 17/06/2004 **che sul punto ha statuito:** "I giudici di legittimità, nell'esaminare *funditus* le conseguenze derivanti dalla mancata contestazione da parte del convenuto dei "fatti costitutivi del diritto" e "delle circostanze dedotte al solo fine di dimostrare l'esistenza dei fatti costitutivi aventi mero rilievo istruttorio..... Hanno osservato:

a)-che per avere rilevanza la contestazione deve, fundamentalmente "riguardare i fatti da accertare nel processo" e non la determinazione della loro dimensione giuridica, come si evince, per quanto riguarda il rito del lavoro, dall'art. 416 c.p.c. che addossa appunto al convenuto l'onere "di prendere posizione in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione", e lo riferisce espressamente "ai fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda";

b)- che a fronte di un onere specificatamente imposto dal dettato legislativo la mancata contestazione del "fatto costitutivo del diritto" rappresenta in positivo e di per sé l'adozione di una linea difensiva incompatibile con la negazione del fatto, rendendo inutile provarlo perché lo rende non controverso;

c)-che la tendenziale irreversibilità della non contestazione del "fatto costitutivo del diritto" si pone in coerenza con la struttura del processo che, nel rito del lavoro, è finalizzata a far sì che all'udienza di discussione la causa giunga delineata in modo compiuto per quanto attiene all'oggetto ed alle esigenze istruttorie" .

-Le richieste istruttorie.

In ordine alle richieste istruttorie ci si riporta a quelle già articolate in sede di ricorso introduttivo del giudizio e non ammesse dal Giudice di primo grado chiedendone l'ammissione.

Tutto quanto innanzi premesso

si conclude per l'accoglimento del presente appello con ogni conseguenza di legge e quindi in riforma totale della sentenza impugnata n. 3841/2006 Tribunale di Benevento, per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate nel giudizio di primo grado:

Voglia l'ecc.ma Corte di Appello di Napoli:

- **Per il Sig. Buono Mario:**

"1)-accertare e dichiarare, anche ai sensi dell'art.36 della Costituzione, il diritto del ricorrente a percepire, per il periodo 26/11/1999 - 31/03/2001, dalla Regione Campania il pagamento dei seguenti corrispettivi dovuti a titolo di:

-compensi incentivante individuale la produttività e miglioramento servizi ex art.17 comma 2 lett.a) del citato C.C.N.L. nonché del C.C.N.L. decentrato integrativo relativo all'anno 2000, il tutto per complessivi €1.531,04, o comunque quella somma diversa che dovesse essere determinata nel corso del giudizio;

-indennità per servizio per n.152 buoni pasto non percepiti per un totale di € 706,80 o comunque quella somma diversa che dovesse essere determinata nel corso del giudizio ;

2)-conseguentemente condannare la Regione Campania al pagamento in favore del ricorrente , per il periodo 26/11/1999 - 31/03/2001 , dei seguenti corrispettivi dovuti a titolo di:

-compensi incentivante individuale la produttività e miglioramento servizi ex art.17 comma 2 lett.a) del citato C.C.N.L. nonché del C.C.N.L. decentrato integrativo relativo all'anno 2000, il tutto per complessivi € 1.531,04 o comunque quella somma diversa che dovesse essere determinata nel corso del giudizio;

-indennità per servizio per n.152 buoni pasto non percepiti per un totale di € 706,80 o comunque quella somma diversa che dovesse essere determinata nel corso del giudizio .

Per il Sig. **Del Vecchio Luigi**:

"1)-accertare e dichiarare, anche ai sensi dell'art.36 della Costituzione, il diritto del ricorrente a percepire, per il periodo 26/11/1999 - 31/03/2001, dalla Regione Campania il pagamento dei seguenti corrispettivi dovuti a titolo di:

-compensi incentivante individuale la produttività e miglioramento servizi ex art.17 comma 2 lett.a) del citato C.C.N.L. nonché del C.C.N.L. decentrato integrativo relativo all'anno 2000, il tutto per complessivi € 1.448,66, o comunque quella somma diversa che dovesse essere determinata nel corso del giudizio;

-indennità per servizio per n.120 buoni pasto non percepiti per un totale di € 557,77 o comunque quella somma diversa che dovesse essere determinata nel corso del giudizio ;

2)-conseguentemente condannare la Regione Campania al pagamento in favore del ricorrente , per il periodo 26/11/1999 - 31/03/2001 , dei seguenti corrispettivi dovuti a titolo di:

-compensi incentivante individuale la produttività e miglioramento servizi ex art.17 comma 2 lett.a) del citato C.C.N.L. nonché del C.C.N.L. decentrato integrativo relativo all'anno 2000, il tutto per complessivi € 1.448,66 o comunque quella somma diversa che dovesse essere determinata nel corso del giudizio;

-indennità per servizio per n.120 buoni pasto non percepiti per un totale di € 557,77 o comunque quella somma diversa che dovesse essere determinata nel corso del giudizio .

Per la **Sig.ra Iacico Immacolata**:

"1)-accertare e dichiarare, anche ai sensi dell'art.36 della Costituzione, il diritto del ricorrente a percepire, per il periodo 26/11/1999 - 31/03/2001, dalla Regione Campania il pagamento dei seguenti corrispettivi dovuti a titolo di:

-compensi incentivante individuale la produttività e miglioramento servizi ex art.17 comma 2 lett.a) del citato C.C.N.L. nonché del C.C.N.L. decentrato integrativo relativo all'anno 2000, il tutto per complessivi €1.448,66, o comunque quella somma diversa che dovesse essere determinata nel corso del giudizio;

-indennità per servizio per n.113 buoni pasto non percepiti per un totale di € 525,23 o comunque quella somma diversa che dovesse essere determinata nel corso del giudizio ;

2)-conseguentemente condannare la Regione Campania al pagamento in favore del ricorrente , per il periodo 26/11/1999 - 31/03/2001 , dei seguenti corrispettivi dovuti a titolo di:

-compensi incentivante individuale la produttività e miglioramento servizi ex art.17 comma 2 lett.a) del citato C.C.N.L. nonché del C.C.N.L. decentrato integrativo relativo all'anno 2000, il tutto per complessivi € 1.448,66 o comunque quella somma diversa che dovesse essere determinata nel corso del giudizio;

-indennità per servizio per n.113 buoni pasto non percepiti per un totale di € 525,23 o comunque quella somma diversa che dovesse essere determinata nel corso del giudizio .

Per il Sig. Imbelli Cosimo:

1)-accertare e dichiarare, anche ai sensi dell'art.36 della Costituzione, il diritto del ricorrente a percepire, per il periodo 26/11/1999 - 31/03/2001, dalla Regione Campania il pagamento dei seguenti corrispettivi dovuti a titolo di:

-compensi incentivante individuale la produttività e miglioramento servizi ex art.17 comma 2 lett.a) del citato C.C.N.L. nonché del C.C.N.L. decentrato integrativo relativo all'anno 2000, il tutto per complessivi €1.448,66, o comunque quella somma diversa che dovesse essere determinata nel corso del giudizio;

-indennità per servizio per n.143 buoni pasto non percepiti per un totale di € 664,68 o comunque quella somma diversa che dovesse essere determinata nel corso del giudizio ;

-compensi per n. 92 ore lavoro straordinario prestato per complessivi € 853,76 (= € 9,28 compenso orario straordinario x n. 92 ore di lavoro straordinario), o comunque quella somma diversa che dovesse risultare nel corso del giudizio;

2)-conseguentemente condannare la Regione Campania al pagamento in favore del ricorrente , per il periodo 26/11/1999 - 31/03/2001 , dei seguenti corrispettivi dovuti a titolo di:

-compensi incentivante individuale la produttività e miglioramento servizi ex art.17 comma 2 lett.a) del citato C.C.N.L. nonché del C.C.N.L. decentrato integrativo relativo all'anno 2000, il tutto per

complessivi € 1.448,66 o comunque quella somma diversa che dovesse essere determinata nel corso del giudizio;

-indennità per servizio per n.143 buoni pasto non percepiti per un totale di € 664,68 o comunque quella somma diversa che dovesse essere determinata nel corso del giudizio ;

-compensi per n. 92 ore lavoro straordinario prestato per complessivi € 853,76 (= € 9,28 compenso orario straordinario x n. 92 ore di lavoro straordinario), o comunque quella somma diversa che dovesse risultare nel corso del giudizio.

Per la **Sig.ra Orsillo Rosa Maria:**

1)-accertare e dichiarare, anche ai sensi dell'art.36 della Costituzione, il diritto del ricorrente a percepire, per il periodo 26/11/1999 - 31/03/2001, dalla Regione Campania il pagamento dei seguenti corrispettivi dovuti a titolo di:

-compensi incentivante individuale la produttività e miglioramento servizi ex art.17 comma 2 lett.a) del citato C.C.N.L. nonché del C.C.N.L. decentrato integrativo relativo all'anno 2000, il tutto per complessivi €1.448,66, o comunque quella somma diversa che dovesse essere determinata nel corso del giudizio;

-indennità per servizio per n.118 buoni pasto non percepiti per un totale di € 548,47 o comunque quella somma diversa che dovesse essere determinata nel corso del giudizio ;

-indennità e rimborso spese per le missioni effettuate dal ricorrente nello svolgimento delle proprie mansioni nel periodo 26/11/1999-31/03/2001 per complessivi € 19,48, o comunque quella somma diversa che dovesse risultare nel corso del giudizio;

2)-conseguentemente condannare la Regione Campania al pagamento in favore del ricorrente , per il periodo 26/11/1999 - 31/03/2001 , dei seguenti corrispettivi dovuti a titolo di:

-compensi incentivante individuale la produttività e miglioramento servizi ex art.17 comma 2 lett.a) del citato C.C.N.L. nonché del C.C.N.L. decentrato integrativo relativo all'anno 2000, il tutto per complessivi € 1.448,66 o comunque quella somma diversa che dovesse essere determinata nel corso del giudizio;

-indennità per servizio per n.118 buoni pasto non percepiti per un totale di € 548,47 o comunque quella somma diversa che dovesse essere determinata nel corso del giudizio ;

-indennità e rimborso spese per le missioni effettuate dal ricorrente nello svolgimento delle proprie mansioni nel periodo 26/11/1999-31/03/2001 per complessivi € 19,48, o comunque quella somma diversa che dovesse risultare nel corso del giudizio.

Per la **Sig.ra Rossi Emilia:**

STUDIO LEGALE AVV. FRANCESCO ROMANO

1)-accertare e dichiarare, anche ai sensi dell'art.36 della Costituzione, il diritto del ricorrente a percepire, per il periodo 26/11/1999 - 31/03/2001, dalla Regione Campania il pagamento dei seguenti corrispettivi dovuti a titolo di:

-compensi incentivante individuale la produttività e miglioramento servizi ex art.17 comma 2 lett.a) del citato C.C.N.L. nonché del C.C.N.L. decentrato integrativo relativo all'anno 2000, il tutto per complessivi €1.531,04, o comunque quella somma diversa che dovesse essere determinata nel corso del giudizio;

-indennità per servizio per n.99 buoni pasto non percepiti per un totale di € 460,17 o comunque quella somma diversa che dovesse essere determinata nel corso del giudizio ;

2)-conseguentemente condannare la Regione Campania al pagamento in favore del ricorrente , per il periodo 26/11/1999 - 31/03/2001 , dei seguenti corrispettivi dovuti a titolo di:

-compensi incentivante individuale la produttività e miglioramento servizi ex art.17 comma 2 lett.a) del citato C.C.N.L. nonché del C.C.N.L. decentrato integrativo relativo all'anno 2000, il tutto per complessivi € 1.531,04 o comunque quella somma diversa che dovesse essere determinata nel corso del giudizio;

-indennità per servizio per n.99 buoni pasto non percepiti per un totale di € 460,17 o comunque quella somma diversa che dovesse essere determinata nel corso del giudizio ;


Il tutto con vittoria di spese,diritti e competenze del doppio grado di giudizio.

Si esibiscono e depositano i seguenti documenti:

- 1- copia conforme sentenza n. 3841/2006, Tribunale di Benevento;
- 2- i ricorsi introduttivi del giudizio di primo grado per ciascun appellante;
- 3- fascicoli di primo grado con i documenti in esso contenuti per ciascun appellante.

Benevento, lì 19/09/2006.

Avv. Francesco Romano





CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

SEZIONE LAVORO E DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA

n. 7383 /06 Reg. gen. lavoro

Il Presidente

Letto il ricorso che precede;

Premesso che, a fronte dell'elevato e crescente numero di procedimenti di lavoro, previdenza e assistenza sopravvenuti, non è possibile, pur con il massimo impiego delle risorse disponibili, fissare le udienze di discussione nei termini (ordinatori) previsti dall'art.435 c.p.c.;

Che, pertanto, al fine di evitare ulteriori differimenti del processo, è opportuno che, nelle more dell'udienza di discussione, i difensori delle parti appellanti abbiano cura di:

- notificare i ricorsi d'appello con un anticipo tale che consenta loro di procedere nei termini anche alla rinnovazione della notifica eventualmente viziata;
- depositare in Cancelleria almeno dieci giorni prima dell'udienza di discussione l'appello notificato;
- produrre copia degli atti introduttivi del giudizio e della eventuale CTU disposta in prime cure;

Visto l'art.435 c.p.c.,

Visto l'art.151 disp.att.c.p.c.

fissa

l'udienza del 17/11/09 ore 09,30 per la discussione dinanzi al Collegio.

Nomina relatore il dr. **Federico De Gregorio** (IV unità)

Napoli, 24/11/06

IL PRESIDENTE
(dr. Giuseppe Del Bene)

Depositato in Cancelleria il 24/11/06

Il funzionario

COPIA CERTIFICATA ACCORDATA AL TRIBUNALE
NOTIFICA CHE SI PU' LEGGERE E RICHIEDERLA
dall'Avv.
NAPOLI 16 APR. 2009
R. GARZANO IERRE.



ESSE

RE LATA DI NOTIFICA

_____ il giorno _____ del mese di _____, ad istanza dell'Avv. _____ Romano, nella qualità, io sottoscritto Aiutante Ufficiale Giudiziario addetto all'U.N.E.P. della Corte d'Appello di Napoli ho notificato copia dell'antescritto atto _____ **Provincia di Benevento**, in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata _____ unitamente agli Avv.ti Vincenzo Catalano e Candido Volpe presso gli Uffici dell'Avvocatura Provinciale di Benevento in Benevento alla Via Calandra, mediante _____ racc.ta A/R come per legge.

UFFICIO UNICO DI NOTIFICAZIONE CORTE DI APPELLO DI NAPOLI Io sottoscritto Uff. Giud. ho notificato copi dell'antescritto atto ad ess intimat na gnat domicili mediante spedizione in p. racc.to con A.R. dall' Ufficio Postale di Nape	
NA	23 GIU 2009
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI UFFICIALE GIUDIZIARIO DE ROSA MARIANOSARRE	

~~**Regione Campania**, in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata _____ unitamente all'Avv. Rocco De Girolamo presso gli Uffici del Genio Civile di Benevento in Benevento alla Via Arco di Traiano, mediante racc.ta A/R come per legge.~~

~~**Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali**, in persona del legale rapp.te p.t., domiciliato *ex lege* presso e negli Uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli in Napoli alla Via Diaz n°11, mediante consegna fatta a mani di:~~